

CAMERA ARBITRALE DELLA FONDAZIONE ODCEC DI MILANO
("Camera ODCEC di Milano")

REGOLAMENTO

ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è applicato se:

a. la convenzione arbitrale ne prevede l'applicazione;

b. altra convenzione tra le parti lo prevede: precisamente, quando una parte deposita una domanda di arbitrato presso l'intestata Camera e l'altra accetta che l'arbitrato sia amministrato da codesto ente.

2. In ogni caso resta fermo quanto previsto all'art. 21 del presente Regolamento.

A tal fine, la Camera Arbitrale si premura di verificare e raccogliere la volontà di entrambe le Parti, per iscritto con qualsiasi mezzo, prima di procedere ad amministrare il procedimento.

ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal presente Regolamento, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine dalle regole fissate dall'Organo Arbitrale.

2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

3. Per tutto quanto non ivi espressamente previsto, si applicano gli artt. 806 ss. c.p.c.

ART. 3 – ARBITRATO SECONDO DIRITTO O SECONDO EQUITÀ'

1. L'Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, fatto salvo quanto segue.

2. L'Organo Arbitrale decide secondo il metro di giudizio (diritto o equità) scelto dalle parti nella convenzione di arbitrato.

3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, l'Organo Arbitrale chiede alle parti di precisare la loro volontà. In caso di dissenso tra le parti, o di dubbio, l'arbitrato è deciso secondo diritto.

ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell'arbitrato è in Milano, presso la Camera ODCEC di Milano.
3. se necessario, l'Organo Arbitrale può disporre che udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ART. 5 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione di arbitrato.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dall'Organo Arbitrale, con preferenza per la lingua italiana.
3. L'Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI PARTE

1. Gli atti di parte del procedimento, inclusa la domanda di arbitrato, si depositano telematicamente presso l'indirizzo PEC camerarbitrale@pec.fcm.mi.it; sottoscritti digitalmente o accompagnati da atto notorio e copia del documento d'identità, in formato pdf PADES. Eventuali allegati potranno essere compressi nel formato .zip, indicando chiaramente gli estremi del procedimento nell'oggetto.
2. Sino alla costituzione dell'Organo Arbitrale, ove Parte convenuta non sia provvista di indirizzo PEC risultante dal portale INAD (<https://domiciliodigitale.gov.it>) o non sia assistita da un difensore dotato di PEC, le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria della Camera ODCEC di Milano in un originale per la Camera, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
3. In caso di necessità o di Parti sprovviste di PEC, l'Organo Arbitrale darà le regole del caso per il deposito rituale di atti e documenti.

ART. 7 – TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dall'Organo Arbitrale sono a pena di decadenza, se la decadenza è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. L'Organo Arbitrale e, in caso di sua impossibilità, il Consiglio Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini fissati per il procedimento. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

4. È prevista la sospensione feriale dei termini per tutto il mese di agosto.

ART. 8 – RISERVATEZZA

1. La Camera ODCEC di Milano, l'Organo Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

2. Il lodo può essere pubblicato solo per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che consenta di svelare la identità delle parti.

ART. 9 – ARBITRATI REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA

1. Se l'arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti non l'hanno espressamente qualificato come "irrituale" nella convenzione arbitrale, esso è rituale.

2. In caso di dubbio, l'Organo Arbitrale chiede alle parti di precisare la propria volontà circa la natura dell'arbitrato e per il caso in cui non vi sia consenso delle parti, o in caso di residuo dubbio, l'arbitrato s'intende come rituale.

2. Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, il Consiglio Arbitrale in ogni caso nomina tutti i componenti dell'Organo Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio. In tal caso, si applicano le norme in tema di arbitrato societario per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento.

ART. 10 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deposita la domanda di arbitrato presso la Camera ODCEC con la modalità prevista all'art. 6. Il deposito della domanda di arbitrato è valevole ai fini dell'instaurazione della litispendenza e per la gestione dell'amministrazione dell'arbitrato, ma per gli altri effetti della domanda ed in particolare quelli sostanziali, la parte deve provvedere autonomamente alla notifica a controparte.

2. La domanda è sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura, ove presente, e contiene ovvero è accompagnata da:

a. il nome completo, il domicilio e il codice fiscale e l'indirizzo PEC se posseduto della parte attrice nonché il nome completo e il domicilio, il codice fiscale e l'indirizzo PEC. (questi ultimi due se conosciuti) delle altre parti;

CAMERA ARBITRALE

- b. una esposizione dei fatti della controversia e delle domande proposte con l'indicazione del loro valore economico;
- c. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno delle domande e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- d. la esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
- e. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- f. la convenzione arbitrale.
- g. le conclusioni sulle quali si chiede agli arbitri di pronunciarsi.

ART. 11 - COMPARSA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deposita la comparsa di risposta presso la Camera ODCEC con la modalità prevista all'art. 6. In caso di domanda riconvenzionale, su cui v. il successivo art. 12, per gli effetti della domanda, in particolare sostanziali, la parte deve provvedere autonomamente alla notifica a controparte.

2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, ove presente, e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. nome completo, il domicilio, il codice fiscale e l'indirizzo PEC se posseduto del convenuto;
- b. l'esposizione dei fatti della controversia;
- c. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- d. la esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
- e. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- f. le conclusioni.

3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, il procedimento prosegue in sua assenza. In tal caso, si applicano gli artt. 292 ss. c.p.c., in quanto compatibili, intendendo il riferimento al giudice istruttore all'Organo arbitrale e quello alla cancelleria alla Segreteria Camera ODCEC.

ART. 12 - DOMANDA RICONVENZIONALE

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. La comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale deve essere notificata all'attore ed a tutte altre parti, a pena di inammissibilità.
3. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore e le altre parti possono replicare ad essa depositando, con le modalità dell'art. 6, una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta, da depositarsi presso la Camera ODCEC di Milano entro quindici giorni dalla notifica.

ART. 13 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. L'Organo Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di espressa volontà delle parti nella convenzione di arbitrato sul numero degli arbitri, nonché di disaccordo tra le stesse, l'Organo Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, l'Organo Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, l'Organo Arbitrale è composto dal numero di arbitri corrispondente al numero dispari immediatamente superiore.

ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro unico o il collegio arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale.
2. Anche se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico o il collegio di comune accordo, nel momento in cui si rivolgono alla Camera ODCEC di Milano, l'Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale.

ART. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

1. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti dell'Organo Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio.

CAMERA ARBITRALE

2. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due soli centri di interesse (es. due attori contro il medesimo convenuto), si applica l'art. 14 che precede ed il terzo arbitro (o l'arbitro dispari) è nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale.

ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri i membri del Consiglio Arbitrale.

I componenti che, per qualsiasi ragione, possano trovarsi in conflitto di interessi anche solo potenziale con una delle Parti, degli Arbitri o dei difensori ovvero con l'ente, comunicano immediatamente la circostanza e sono sospesi dal Consiglio medesimo per tutta la durata della situazione di potenziale conflitto. Durante quel periodo, essi non partecipano alle sedute del Consiglio e non sono coinvolti in alcuna decisione né ricevono alcuna informazione inerente la situazione in cui si possa ravvisare il suddetto conflitto di interessi.

ART. 17 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

Il Consiglio Arbitrale comunica, direttamente o tramite incaricati, agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere immediatamente al Consiglio Arbitrale la dichiarazione di accettazione e di indipendenza ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri devono trasmettere al Consiglio Arbitrale la dichiarazione di idoneità ed indipendenza, a pena di nullità ai sensi dell'art. 813 c.p.c. Detta dichiarazione deve contenere ogni circostanza rilevante ai sensi [dell'articolo 815](#), primo comma, c.p.c., ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

2. Solo per esemplificare, senza pretesa di esaustività, gli arbitri dovranno indicare:

a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;

b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;

d. l'impegno a rendere edotte le parti dell'arbitrato ed i difensori qualora sopravvengano le condizioni ipotizzate nei punti a, b, c che precedono.

3. Pervenuta la dichiarazione di idoneità ed indipendenza, se ritiene che sussistano condizioni preclusive per l'assunzione del mandato ad arbitrare, il Consiglio Arbitrale può revocare la nomina dell'arbitro.

4. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricsuazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle

CAMERA ARBITRALE

circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui [all'articolo 813-bis](#) c.p.c. Su detta istanza decide il Consiglio Arbitrale, sentiti gli arbitri e le parti, con decisione non impugnabile.

In caso di accoglimento, l'arbitro è dichiarato decaduto e il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

ART. 19 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di riconsunzione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

2. L'istanza deve essere rivolta al Consiglio Arbitrale entro dieci giorni dalla conoscenza del motivo di riconsunzione, previo inoltro di comunicazione, a pena di inammissibilità, a tutte le altre parti ed all'arbitro riconsunato.

3. Entro dieci giorni dal recapito della istanza di riconsunzione, ciascuna parte può rivolgere al Consiglio Arbitrale eventuali osservazioni, previo inoltro di comunicazione, a pena di inammissibilità, a tutte le altre parti ed all'arbitro riconsunato.

4. Sull'istanza di riconsunzione decide il Consiglio Arbitrale, se del caso previa audizione dell'arbitro riconsunando.

ART. 20 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;

b. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di riconsunzione proposta nei confronti dell'arbitro;

c. il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento all'Organo Arbitrale o per altro grave motivo;

d. l'arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio.

e. l'arbitro non è ricompreso nell'apposito elenco o ne è cancellato.

2. Il Consiglio Arbitrale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.

3. Il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Organo Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

CAMERA ARBITRALE

ART.21 – PROCEDIBILITÀ DELL'ARBITRATO

1. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento, prima della costituzione dell'Organo Arbitrale, in via preliminare il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione dell'Organo Arbitrale al riguardo.

ART. 22 - INCOMPETENZA DELL'ORGANO ARBITRALE

L'eccezione di incompetenza dell'Organo Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla proposizione della domanda a cui l'eccezione si riferisce.

ART. 23 - COSTITUZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE

1. La Camera ODCEC di Milano consegna, direttamente o a mezzo incaricati, agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, eventualmente anche in via telematica a mezzo PEC.
2. Ricevuti gli atti e i documenti dalla Camera ODCEC di Milano, gli arbitri si costituiscono in Organo Arbitrale quanto prima.
3. La costituzione dell'Organo Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Con il medesimo verbale, l'Organo Arbitrale, se vuole, designa il segretario dell'arbitrato, con oneri a proprio carico.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che l'Organo Arbitrale si è costituito, la Camera ODCEC di Milano consegna ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Organo Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ART. 24 - POTERI DELL'ORGANO ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, l'Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
2. L'Organo Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.
3. L'Organo Arbitrale, ai sensi del presente regolamento e dell'art. 818 c.p.c., ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili.

L'Organo Arbitrale può pronunciare, su istanza di parte, il provvedimento cautelare anche inaudita altera parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso, l'Organo Arbitrale, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza

per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'Organo Arbitrale con ordinanza emessa in udienza o eventualmente anche fuori udienza, conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.

In caso di concessione del provvedimento cautelare, l'Organo Arbitrale può subordinarla a idonea garanzia della parte istante.

L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.

ART. 25 – ORDINANZE DELL'ORGANO ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, l'Organo Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze dell'Organo Arbitrale sono revocabili.

ART. 26 – UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dall'Organo Arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, l'Organo Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l'Organo Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze dell'Organo Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. L'Organo Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione.
5. Le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori o delle parti, possono tenersi anche telematicamente con connessione audio-video.
6. Le udienze arbitrali non sono pubbliche.
7. Alle udienze, con il consenso delle parti e previo impegno alla riservatezza, possono assistere dei tirocinanti arbitri individuati dalla Camera Arbitrale.

ART. 27 - ISTRUZIONE PROBATORIA

1. L'Organo Arbitrale può interrogare le parti e assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. L'Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. L'Organo Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

ART. 28 - CONSULENZA TECNICA

1. L'Organo Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori o consulenti di parte alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
5. Le spese della consulenza tecnica sono a carico delle parti.

ART. 29 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l'Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, l'Organo Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali.

L'Organo Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

3. Dopo l'invito dell'Organo Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale o non definitivo limitatamente all'oggetto di tale lodo.

ART. 30 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Le parti o i loro difensori comunicano all'Organo Arbitrale ed al Consiglio Arbitrale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l'Organo Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

ART. 31 - DELIBERAZIONE DEL LODO

Il lodo è deliberato dall'Organo Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento la impongono.

ART. 32 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a. l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
- c. l'indicazione della natura "rituale" o "irrituale" del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
- d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- e. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- f. l'esposizione dei motivi della decisione;
- g. il dispositivo;
- h. la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri dell'Organo Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.

ART. 33 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. L'Organo Arbitrale deve depositare presso la Camera ODCEC di Milano il lodo definitivo entro otto mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento, salvo proroga dei termini per i casi di cui ai sensi dell'art. 820 c.p.c., da domandare al Consiglio Arbitrale ovvero con il consenso di tutte le parti ovvero fatti salvi i casi di proroga ex lege ai sensi dell'art. 820 c.p.c.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale o con il consenso di tutte le parti, nonché ex lege nei casi di cui all'art. 820 co. 4.

3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 34 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. L'Organo Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

2. L'Organo Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali e/o preliminari o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 l'Organo Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.

4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo prorogano il termine di deposito del lodo definitivo di 180 giorni.

5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 35 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. L'Organo Arbitrale deposita il lodo presso la Camera ODCEC di Milano, che lo comunica alle Parti a mezzo raccomandata a/r, anticipandone alle stesse il dispositivo via fax o PEC nel domicilio eletto.

1. Il lodo è redatto in tanti originali cartacei, bollati, quanti sono le parti più un originalissimo per la Camera e non può essere redatto in guisa di documento informatico.

2. L'Organo Arbitrale comunica alla Camera il numero indicativo di pagine di cui si comporrà il lodo e questa procede a richiedere alle parti il pagamento delle marche da bollo necessarie e le parti si riconoscono debtrici di tale importo nei confronti dell'ente.

3. L'Organo Arbitrale procede a depositare il lodo sottoscritto presso la Camera Arbitrale, la quale appone le marche da bollo e tempestivamente anticipa il dispositivo alle Parti. Il lodo cartaceo integrale verrà consegnato alla Parte solo previo pagamento del dovuto alla Camera Arbitrale.

ART. 36 - CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.

2. L'istanza di correzione deve essere rivolta al Consiglio Arbitrale che la trasmette all'Organo Arbitrale. L'Organo Arbitrale decide quanto prima con ordinanza, sentite le parti, dal ricevimento dell'istanza di correzione.

ART. 37 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla sommatoria delle domande presentate da tutte le parti.

2. Il Consiglio Arbitrale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell'Organo Arbitrale.

ART. 38 - SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dall'Organo Arbitrale in termini conformi alle tariffe della Camera ODCEC di Milano vigenti all'atto del deposito del lodo.

2. L'Organo Arbitrale decide anche in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell'Organo Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento viene eventualmente disposta dal Consiglio Arbitrale.

4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

a. onorari dell'Organo Arbitrale;

b. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;

c. rimborsi spese degli arbitri;

d. rimborsi spese dei consulenti tecnici d'ufficio;

e. diritti della Camera ODCEC di Milano

5. Gli onorari dell'Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento, in relazione all'attività svolta, alla complessità della controversia, alla rapidità del procedimento ed a ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri dell'Organo Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.

6. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

7. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 39 – VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. In occasione della sua costituzione, l'Organo Arbitrale dispone che sia versato il fondo iniziale in misura non superiore al 50% di quanto determinato per l'arbitrato dalle tariffe vigenti.
2. Prima del deposito del lodo, l'Organo Arbitrale può richiedere il saldo degli onorari e delle spese di procedimento, fissando il termine per i versamenti.
3. Gli importi previsti dai commi 1 e 2 sono richiesti a tutte le parti solidalmente e per l'intero, salvo il riparto interno fra le stesse.

ART. 40 – MANCATO PAGAMENTO

1. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, l'Organo Arbitrale può chiedere ed ottenere che il Consiglio Arbitrale sospenda il procedimento. In caso di sospensione del procedimento, l'Organo Arbitrale comunica la circostanza alle parti. La sospensione è revocata dal Consiglio Arbitrale, previo adempimento dei versamenti dovuti e di tale circostanza l'Organo Arbitrale ne dà comunicazione alle parti. Il periodo di sospensione del procedimento non si computa ai fini dei termini di cui all'art. 33.
2. Decorsi sei mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione previsto dal comma 1 senza che il versamento sia eseguito, l'Organo Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento.

ART. 41 – ARBITRAGGIO E PERIZIA

1. Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.
2. Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.

ART. 42 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e pubblicazione sul sito della Fondazione ODCEC.
2. Il Consiglio Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.

Consiglio Arbitrale – approvato nella seduta del 23 gennaio 2024
Consiglio di Gestione – riunione del 12 febbraio 2024 – delibera n.2/2024